

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5121

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CREMA, ALBERTINI, BASSO, BOATO, BOSELLI, BRANCATI, CEREMIGNA, DETOMAS, FRIGATO, SERGIO FUMAGALLI, SONARA, SCHIETROMA, VILLETTI

Disposizioni per la promozione della cultura
e dell'attività musicale italiana all'estero

Presentata il 17 luglio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato ed il successivo decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, recante trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si è inteso dare un assetto più dinamico e funzionale alla gestione delle attività musicali nel nostro Paese, non attribuendo però il dovuto rilievo alla cultura musicale italiana quale strumento di promozione del « Si-

stema Italia » all'estero, non solo sul piano culturale, ma anche su quello economico. La presente proposta di legge intende colmare questa grave lacuna, favorendo uno sviluppo dell'attività musicale nazionale, di concerto con la politica estera, che guardi con sempre maggiore attenzione ai Paesi del centro Europa e del Mediterraneo.

La presente proposta di legge intende inoltre favorire la razionalizzazione ed una più libera circolazione delle risorse per la produzione musicale nell'ambito dell'Unione europea e fuori di essa, favorendo le coproduzioni fra i vari teatri ed affiancando ad un intervento certo e definito

dello Stato quello dei privati, anche attraverso agevolazioni maggiori di quelle già previste dalla legislazione vigente per l'attività ordinaria.

La presente proposta di legge prevede infine una specifica attribuzione alla Fondazione teatro comunale « Giuseppe Verdi » per la cura di attività con i Paesi del centro Europa ed i Paesi del Mediterraneo, in considerazione della sua collocazione geografica, e delle ormai consolidate attività all'estero e di promozione culturale mitteleuropea da essa svolte con il Festival internazionale dell'operetta. La collocazione geografica di questo centro di pro-

duzione musicale sito nella città di Trieste lo pone in condizione di operare in modo non occasionale e lo vede non solo baricentro di un bacino di utenza che, entro un raggio di cento chilometri, da un lato ha il Veneto, dall'altro l'Austria, la Slovenia e la Croazia, ma anche equidistante da Vienna, Budapest e Roma.

Lo sviluppo del corridoio adriatico nell'ambito dell'Unione europea inoltre impone al nostro Paese di agire non solo in termini di sviluppo economico, ma anche culturale, poiché la cultura rappresenta la naturale ambasciatrice di ogni rapporto economico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Promozione
dell'attività musicale all'estero).*

1. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, sono riconosciute di prioritario interesse nazionale ai fini dello sviluppo e della promozione della cultura musicale italiana all'estero.

ART. 2.

*(Attività musicale nei Paesi del
centro Europa e nei Paesi del Mediterraneo).*

1. La Fondazione teatro comunale « Giuseppe Verdi » di Trieste, in considerazione della collocazione geografica, della consolidata attività nei Paesi del centro Europa, ed in previsione dell'allargamento dell'Unione europea ai Paesi confinanti quali la Slovenia e contermini quali la Croazia, l'Ungheria e la Slovacchia, è riconosciuta di interesse nazionale ai fini della promozione della cultura musicale italiana nei Paesi del centro Europa e nei Paesi del Mediterraneo, anche in coproduzione con gli altri soggetti di cui all'articolo 1 e con altri teatri di Stati membri, e non, dell'Unione europea.

2. Lo Stato favorisce altresì la promozione e lo sviluppo della cultura musicale italiana nei Paesi del Mediterraneo, anche attraverso coproduzioni tra le fondazioni di cui all'articolo 1 ed altri teatri di Stati membri, e non, dell'Unione europea.

ART. 3.

(Contributi dello Stato).

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentita l'Autorità di Governo competente in

materia di spettacolo, destina alle fondazioni di cui all'articolo 1 un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, al fine di promuovere ed incentivare lo svolgimento di attività all'estero e le coproduzioni con teatri di Stati membri, e non, dell'Unione europea.

2. Il contributo annuale di cui al comma 1 è così ripartito:

a) 3 miliardi di lire alla Fondazione teatro comunale « Giuseppe Verdi » per la realizzazione di attività nei Paesi del centro Europa;

b) 2 miliardi di lire alle fondazioni di cui all'articolo 1 che presentano la relativa richiesta all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, per la realizzazione di attività nei Paesi del Mediterraneo;

c) 5 miliardi di lire alle fondazioni di cui all'articolo 1, che presentano la relativa richiesta all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, per la realizzazione di attività all'estero.

ART. 4.

(Disposizioni tributarie).

1. Per le erogazioni liberali in favore delle fondazioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, per la realizzazione di attività all'estero e di coproduzioni con teatri di Stati membri, e non, dell'Unione europea, le percentuali di cui agli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono elevate, rispettivamente dal 2 al 10 per cento e dal 27 al 50 per cento.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000,

si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

